

Allegato B)

Disciplina dell'armamento del servizio di Polizia Municipale

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina l'uso e le modalità dell'armamento per difesa personale degli appartenenti al servizio di polizia municipale ai quali sia stata conferita la qualità di Agente di P.S. , nonché il tipo ed il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento, in ottemperanza del regolamento emanato con D.M. del 4/3/1987 n. 145.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazioni

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola REVOLVER 38 Special Mod. Trident 2"

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al servizio Polizia Municipale è di n. 1 per ogni unità in servizio munita di qualifica di Agente di P.S..

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al servizio di Polizia Municipale è di n. 50 cartucce dello stesso calibro per ogni addetto.

Art. 4

Servizio svolto con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti le attività della Polizia Locale, Urbana, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso delle qualità di P.S. i quali possono portare le armi in dotazione.

Possono pure essere prestati con le armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7/3/86 n. 65, salvo sia diversamente disposta dalla competente autorità.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma e relative munizioni è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto della Provincia per il periodo di un anno ed è soggetta a revisione da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme con caricatore pieno.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7/3/86 n. 65, l'addetto al servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Non possono essere portati in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterare le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti del servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di P.S. , sono svolte, di massima senza armi.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agenti di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastro e per rinforzare altri corpi o servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali op eccezionali sono effettuati senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/3/86 n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia ed a quello territorialmente competente per il luogo cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti nel presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi il tipo di servizio e la durata presumibile della missione.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., all'Ufficio Legale di P.S. (se questo manca, al Comando dei Carabinieri);
- b) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti essa e delle munizioni al Comando dei Carabinieri.

Art. 10

Addestramento al tiro

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio per un corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 17/4/90 n. 24.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S. al tiro a segno Nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 28/5/81 n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore Delegato , su proposta del Responsabile del servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati dal presente articolo sono comunicati al Prefetto della Provincia.

E' facoltà degli addetti al servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento, da sostenere in tale caso a proprie spese.

Art. 11

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

- a) qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro , sono autorizzate a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

- b) Il Prefetto al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiro medesimi per motivi di ordine pubblico.

Art. 12

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7/3/86 n. 65, del D.M. 4/3/87 n. 145 ,della legge 18/4/75 n. 110 e s.m.ed i., nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.